

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE SEZIONE CONSULTIVA

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 22 aprile 2009,
si è pronunciata sui seguenti argomenti:

Collegio composto dai Signori:

Dott. Giancarlo CORAGGIO: Presidente; Prof. Carlo ANGELICI, Avv. Salvatore CATALANO, Prof. Sergio LARICCIA, Prof. Salvatore Lucio PATTI, Prof. Domenico PORPORA, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario.

1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 10, LETT. C) STATUTO F.I.G.C., SULLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 25.2 VIGENTE E 22.2 PREVIGENTE DEL REGOLAMENTO DELLA L.N.P..

La questione sottoposta all'esame di questa Corte riguarda l'interpretazione dell'art. 25.2 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti ed in particolare la questione se una società, "ripescata" in serie B nella Stagione Sportiva 2008/2009, deve ritenersi obbligata a versare alla Lega Italiana Calcio Professionistico le somme relative alla minore contribuzione spettante alle società provenienti dalla Serie C/1 nelle tre stagioni successive alla promozione in Serie B. Ed è questione la quale si caratterizza in quanto, essendo disposta tale minore contribuzione per l'ipotesi in cui una società, promossa dalla Serie C/1, rimanga per le tre stagioni sportive successive nell'organico della Serie B o della Serie A, tale permanenza nel caso di specie è derivata da un "ripescaggio" e non da meriti sportivi.

Pare infatti fuori di dubbio, e non è contestato da alcuno, che il suddetto obbligo si sarebbe dovuto riconoscere nell'eventualità che la permanenza in Serie B fosse stata dovuta a meriti sportivi: sicché il problema all'esame di questa Corte s'impenna sull'interrogativo se, *ai fini specifici della disposizione in questione*, possa avere un senso distinguere questa ipotesi rispetto a quella del "ripescaggio".

Così necessariamente impostata la questione (e certo non è trascurabile che all'atto della domanda di iscrizione nel Campionato di Serie C/1 la società espressamente si assunse quell'obbligo: v. la dichiarazione del 27 giugno 2006), non pare dubbio a questa Corte che la risposta debba essere negativa.

Convince in tal senso una semplice considerazione: che la norma in esame non riguarda tanto gli effetti "sportivi" di una promozione in una serie superiore (nel qual caso verrebbe paradossalmente a significare una sorta di "penalizzazione" di chi ha avuto meriti sportivi), quanto indipendentemente da essi i suoi effetti "patrimoniali". Nel senso che, per esigenze di solidarietà, un obbligo di minore contribuzione viene imposto alle società le quali, potendo militare in serie superiori, usufruiscono della possibilità di introiti superiori.

Perciò ritiene questa Corte che il riferimento alla permanenza per “tre stagioni successive” nella serie superiore, se implica una mancanza di soluzione di continuità, la implica a prescindere dalle ragioni per cui tale permanenza si è verificata, riguardo cioè al suo solo fatto *oggettivo*.

In definitiva, se può condividersi l’osservazione della società in questione che l’eventualità della promozione e del “ripescaggio” individuano fattispecie diverse per la loro natura giuridica e le condizioni per il loro operare, ugualmente esatta è l’osservazione della medesima società che tali fattispecie possono essere accostate sul piano degli effetti e, bisogna aggiungere, in particolare degli effetti patrimoniali. Con la conseguenza che, ponendosi questi ultimi al centro della disposizione in esame, non vi è motivo per distinguere tra l’una e l’altra ai fini della sua applicazione.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere.

2) ESAME ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI AI SENSI DEGLI ARTT. 33, COMMA 8, STATUTO FEDERALE E 27 CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA

Calcianti

Tommaso FEDELE (istanza reiterata)

la Corte di Giustizia Federale,

- vista la richiesta di esame formulata dal Presidente Federale in ordine all’istanza di grazia inoltrata dal calciatore Tommaso Fedele, in relazione alla squalifica inflittagli fino al 30 giugno 2010;
- esaminata la documentazione;
- tenuto conto della sanzione sin qui scontata, del pentimento manifestato in ordine all’accaduto, dell’attività esemplare sotto il profilo comportamentale che lo stesso ha svolto e svolge quale graduato della Marina Militare e, considerata l’incidenza causale del comportamento del calciatore rispetto agli esiti sul direttore di gara;

esprime **parere favorevole**

Lucio NICOLOSI – Domenico DE RENZIS - Antonio GRIMALDI - Fabio TEMPESTILLI - Antimo D'ADDIO - Gabriel DE MELO - Danilo CORCIO - Andrea BRESSAN - Paolo MANZINI – Santo SCAVUZZO

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell’invocato beneficio.

Alfredo MAZZA (istanza reiterata) - Giuseppe SPATOLA (istanza reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

Salvatore DAVENIA

sfavorevole in quanto la Corte non ha ritenuto, allo stato, sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio

Dirigenti

Leonardo VERDURA - Leonardo BIANCO

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

Tecnici

Maurizio PENNA

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

Luigi ROMANO (istanza reiterata)

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione del richiesto beneficio, già negato in precedenza.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Coraggio

Publicato in Roma il 23 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete